

STATUTO

QUETZAL LA BOTTEGA SOLIDALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IN LIQUIDAZIONE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MODICA RG CORSO UMBERTO 281

Numero REA: RG - 77535

Codice fiscale: 00974870883

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Procedure in corso: LIQUIDAZIONE VOLONTARIA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 15-09-2005 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "B" a verbale in data 17 marzo 2005, Rep. 17932/1957	
	STATUTO	
	"QUETZAL LA BOTTEGA SOLIDALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - NORME APPLICABILI	
	Art. 1	
	Denominazione e Sede	
	E' costituita con sede in Modica la società cooperativa so-	
	ciale denominata "QUETZAL LA BOTTEGA SOLIDALE SOCIETA' COO-	
	PERATIVA SOCIALE".	
	La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali,	
	agenzie e rappresentanze anche altrove.	
	Art. 2	
	Durata	
	La Cooperativa avrà durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà	
	essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordi-	
	naria.	
	Art. 3	
	Norme Applicabili	
	Alla Cooperativa si applicano le leggi speciali in materia,	
	nonchè le disposizioni previste dal Titolo VI del codice ci-	
	vile in quanto compatibili e, per quanto non previsto dal	
	Titolo VI del codice civile, in quanto compatibili, le di-	
	sposizioni sulle società per azioni.	
	Alla Cooperativa si applicano, in particolare, le disposi-	

	zioni di cui alla Legge 3 aprile 2001, n. 142, di riforma	
	del socio lavoratore, e successive modificazioni ed integra-	
	zioni, nonchè le disposizioni di cui alla Legge 8 novembre	
	1991, n. 381, relativa alla disciplina delle cooperative so-	
	ciali, e successive modificazioni ed integrazioni.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 4	
	Scopo	
	La cooperativa ha lo scopo di perseguire, ai sensi della	
	legge 8 novembre 1991, n. 381, l'interesse generale della	
	comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale	
	dei cittadini, attraverso la gestione di servizi rientranti	
	nella previsione di cui all'art. 1, primo comma - lett. a)	
	della stessa.	
	La cooperativa mediante la solidale partecipazione dei soci	
	e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, an-	
	che in qualità di soci fruitori, realizza le attività costi-	
	tuenti l'oggetto sociale in funzione e nel rispetto degli o-	
	biettivi della legge 8 novembre 1991, n. 381 e del presente	
	statuto.	
	La cooperativa si connota per la realizzazione di una plura-	
	lità di scambi mutualistici, secondo il combinato disposto	
	degli articoli 2512, 2513 del codice civile. In particolare,	
	in ragione dello scambio mutualistico plurimo, la cooperati-	

	va svolge, la propria attività a favore delle seguenti cate-	
	gorie di soci:	
	a. soci fruitori consumatori o utenti di beni o servizi;	
	b. soci lavoratori.	
	Nella realizzazione dei differenti tipi di scambio descritti	
	nel precedente comma, la cooperativa è orientata alla preva-	
	lenza, da ottenersi attraverso la ponderazione delle percen-	
	tuali riferibili a ciascuno dei suddetti scambi, secondo il	
	disposto dell'art. 2513.	
	Lo scopo che si prefiggono i soci utenti e/o fruitori di be-	
	ni e servizi è quello di gestire in forma unitaria attività	
	sociali, formative ed educative nonché lo svolgimento di at-	
	tività commerciali e/o di servizi che consentano un rappor-	
	to, il più possibile diretto, con gruppi associati di pro-	
	duttori svantaggiati di aree marginali del mondo. Favorendo	
	il commercio equo e solidale con gruppi di produttori e tra-	
	sformatori autogestionari in Africa, Asia ed America Latina,	
	ovvero fornire canali di diffusione per i loro prodotti, e-	
	vitando il ricorso ad intermediari o grossisti locali e raf-	
	forzando le esperienze di chi lotta per la realizzazione	
	della dignità umana.	
	Lo scopo mutualistico che i "soci lavoratori" della Coopera-	
	tiva intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la	
	gestione in forma associata, continuità di occupazione lavo-	
	rativa e le migliori condizioni economiche, sociali e pro-	

	fessionali.	
	La Cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si	
	avvale, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei	
	soci e vende beni e servizi prevalentemente ai soci.	
	La Cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendo-	
	si anche delle prestazioni lavorative di soggetti diversi	
	dai soci e vendere beni e servizi anche a non soci.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come dispo-	
	sto dalla L. 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazio-	
	ni ed integrazioni, i soci instaurano con la Cooperativa un	
	ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autono-	
	ma, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione	
	italiana.	
	La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla Coope-	
	rativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito	
	delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regola-	
	menti.	
	La Cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi	
	della mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2514 c.c.	
	Per il requisito della prevalenza si rende applicabile, in	
	ogni caso, la disposizione di cui all'art. 111-septies, R.D.	
	30 marzo 1942, n. 318.	
	La gestione sociale deve essere orientata al conseguimento	
	dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli	
	articoli 2512 e 2513 del codice civile.	

	La Cooperativa si propone altresì di partecipare al raffor-	
	zamento del Movimento Cooperativo unitario italiano.	
	Per ciò stesso la Cooperativa su deliberazione del Consiglio	
	di Amministrazione potrà aderire ad Associazioni di Rappre-	
	sentanza del movimento cooperativistico nella cui giurisdiz-	
	zione ha la propria sede sociale.	
	La cooperativa potrà aderire ad altri organismi economici o	
	sindacali che si propongono iniziative di attività mutuali-	
	stiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.	
	Art. 5	
	Oggetto	
	La Società ha per oggetto:	
	a) la gestione di attività sociali educative e formative a	
	favore dei propri soci e di utenti diversi, soprattutto se	
	portatori di interessi sociali ed economici svantaggiati;	
	b) lo svolgimento di attività (commerciali e/o di servizi)	
	che consentano ai soci e/o ai terzi consumatori un rapporto	
	il più possibile diretto con gruppi associati di produttori	
	svantaggiati di aree marginali del mondo volto a permettere	
	ai primi di fruire dei prodotti dei secondi e ai secondi di	
	accedere al mercato a condizioni eque, nel rispetto delle	
	norme della "Organizzazione Internazionale del Lavoro" (OIL)	
	e della "Carta italiana del Commercio Equo e Solidale";	
	c) la diffusione delle più ampie conoscenze nei seguenti	
	settori: 1) commercio equo e solidale con produttori di pae-	

	si e regioni economicamente svantaggiati; 2) finanza etica;	
	3) turismo responsabile; 4) soggetti economici finalizzati	
	al recupero di situazioni di disagio ed emarginazione; 5)	
	corretto rapporto essere umano-ambiente. La diffusione di	
	tali conoscenze si attua distribuendo prodotti e servizi	
	(oltreché materiale informativo) provenienti dai soggetti	
	svantaggiati, che attivino processi di crescita nei settori	
	di produzione, ottenendo per i propri soci e fruitori anche	
	opportunità d'acquisto di particolari categorie di prodotti	
	e servizi a condizioni vantaggiose.	
	In particolare per il conseguimento dello scopo sociale la	
	cooperativa può:	
	1) gestire Botteghe del Mondo con le finalità descritte so-	
	pra;	
	2) svolgere attività di vendita e di intermediazione di beni	
	e prodotti acquistati o importati direttamente o tramite	
	terzi, curandone la distribuzione sul territorio nazionale o	
	estero;	
	3) svolgere attività di trasformazione e produzione di pro-	
	dotti con materie prime acquistate o importate direttamente	
	o tramite terzi, provenienti prevalentemente dal Terzo Mondo;	
	4) commercializzare all'ingrosso e al minuto prodotti ali-	
	mentari e non, artigianali ed agricoli provenienti prevalen-	
	temente dal Terzo Mondo, allo scopo di favorire tali produ-	
	zioni e consentire in tale modo di migliorare le condizioni	

	di vita delle popolazioni di questi paesi;	
	5) organizzare attività atte a sviluppare progetti di coope-	
	razione scambio sostegno con realtà nazionali e/o estere;	
	6) svolgere attività di informazione, di promozione e di or-	
	ganizzazione di seminari e corsi di formazione professiona-	
	le, sociale e culturale, anche in collegamento o con il con-	
	tributo di enti pubblici ed enti privati, di produzione e di	
	distribuzione di materiale informativo, pubblicazioni, li-	
	bri, riviste e opuscoli, per incentivare la diffusione fra i	
	soci e i terzi delle più ampie conoscenze riguardanti:	
	7) i produttori, la loro organizzazione e la loro realtà so-	
	ciale, comprendendo informazioni sulla realtà economica, po-	
	litica e sociale presente e passata dei paesi di origine, e,	
	più in generale, dei paesi e delle regioni economicamente	
	svantaggiate;	
	8) le caratteristiche e la tecnica produttiva dei beni;	
	9) tutte le altre materie ricomprese negli scopi della Coo-	
	perativa;	
	10) promuovere e gestire centri di aggregazione sociale, e-	
	ducativa, culturale, ricreativa, ecc., eventualmente con an-	
	nessi pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti	
	e bevande, sale di ritrovo e di ricreazione che accrescano	
	il benessere e il grado di integrazione sociale dei propri	
	soci, delle loro famiglie e della comunità in genere;	
	11) promuovere campagne di sensibilizzazione all'acquisto	

	dei prodotti in oggetto, quale mezzo immediato e concreto	
	per sostenere progetti di vita e sviluppo, anche attraverso	
	l'organizzazione di manifestazioni, spettacoli, mostre,	
	viaggi a luoghi di interesse archeologico, paesaggistico e	
	naturalistico, storico, politico o economico e altri momenti	
	di aggregazione;	
	12) acquistare e gestire immobili atti ad ospitare tutte le	
	attività e le iniziative di cui ai punti precedenti, nonché	
	gli organismi che possono essere soci della cooperativa;	
	13) promuovere organizzare e gestire corsi di formazione	
	professionale, sociale e culturale, anche in collegamento	
	con enti pubblici ed enti privati, per incentivare la compe-	
	tenza tecnica dei propri soci, operatori e terzi nelle mate-	
	rie oggetto della cooperativa, nonché concorrere alla forma-	
	zione cooperativa anche con il contributo della U.E.;	
	14) promuovere organizzare e gestire conferenze, seminari,	
	corsi, anche presso scuole, enti pubblici ed enti privati	
	sui temi sopra indicati;	
	15) realizzare attività di ricerca, di sensibilizzazione e	
	di promozione su tematiche e/o aspetti concernenti le aree	
	di intervento della cooperativa sopra enucleate, anche me-	
	diante pubblicazioni (articoli, quaderni, libri, ecc.) e	
	strumenti multimediali;	
	16) organizzare, gestire e promuovere attività di informa-	
	zione, formazione e sperimentazione di pratiche di soluzione	

	non violenta dei conflitti e di educazione alla pace.	
	La Cooperativa potrà svolgere per le società controllate e/o	
	collegate e/o consociate servizi tecnico-amministrativi e di	
	coordinamento, servizi promozionali e di marketing e atti-	
	vità per la soluzione dei problemi di carattere finanziario	
	delle stesse.	
	Per l'espletamento di quanto precede la Cooperativa potrà	
	stipulare convenzioni e partecipare ad appalti, gare, trat-	
	tative private.	
	La Cooperativa potrà svolgere inoltre ogni altra attività	
	connessa ed affine a quelle nel presente articolo elencate	
	anche in ragione di nuovi e/o modificati strumenti legisla-	
	tivi, nonchè acquistare e/o prendere in affitto impianti,	
	attrezzature, macchinari e terreni e costruire fabbricati	
	per l'espletamento dell'attività sociale, compiere tutti gli	
	atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura	
	immobiliare, mobiliare, industriale e finanziarie necessarie	
	ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque	
	sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi,	
	nonchè tra l'altro per la sola indicazione esemplificativa:	
	a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi	
	forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e	
	comunque accessorie all'attività prevista dal presente sta-	
	tuto;	
	b) costituire ed essere socia di cooperative, di società per	

	azioni o a responsabilità limitata;	
	c) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qual-	
	siasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare	
	l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la Coopera-	
	tiva aderisce, nonchè a favore di altre cooperative;	
	d) dare adesione e partecipare ad enti ed organismi economi-	
	ci, consortili e fidejussori diretti a consolidare e svilup-	
	pare il Movimento Cooperativo ed ad agevolare gli scambi,	
	gli approvvigionamenti ed il credito.	
	La Cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previ-	
	denza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di at-	
	tività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccol-	
	ta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusi-	
	vamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale ai	
	sensi e con i limiti della legislazione vigente in materia	
	(decreto legge 1 gennaio 1993 n. 385 e relative delibere	
	C.I.C.R. attuative). E' pertanto tassativamente vietata la	
	raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.	
	La Cooperativa si propone di costituire fondi per lo svi-	
	luppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenzia-	
	mento aziendale.	
	La Cooperativa si propone, altresì, l'adozione di procedure	
	di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o	
	all'ammodernamento aziendale.	
	La Cooperativa potrà emettere gli strumenti finanziari pre-	

	visti dal presente statuto.	
	La Cooperativa potrà emettere titoli obbligazionari ed altri	
	titoli di debito ai sensi delle vigenti disposizioni di leg-	
	ge e di ogni altra disposizione in materia.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 6	
	Numero e requisiti dei soci	
	I soci che realizzano con la cooperativa uno dei possibili	
	scambi mutualistici di cui al precedente articolo quattro,	
	ossia i soci utenti di beni e servizi e i soci lavoratori di	
	cui alla L. 142 del 2001, formano la categoria dei soci coo-	
	peratori.	
	Il numero dei soci cooperatori è illimitato e variabile, ma	
	non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci cooperatori tutte le persone fisiche a-	
	venti la capacità di agire, e per quanto attiene la catego-	
	ria dei soci lavoratori, coloro che abbiano maturato una ca-	
	pacità professionale nei settori di cui all'oggetto della	
	Cooperativa e che possano collaborare al raggiungimento dei	
	fini sociali.	
	I soci cooperatori possono essere "ordinari" o "speciali".	
	Oltre ai soci cooperatori, possono essere ammessi soci "sov-	
	ventori", soci "possessori di azioni di partecipazione coo-	
	perativa" o soci titolari di azioni emesse in relazione ad	

	altri strumenti finanziari.	
	Possono essere altresì ammessi soci "volontari" che prestino	
	la loro attività gratuitamente, ai sensi della L. n. 381/91,	
	art. 2.	
	I soci volontari non potranno superare la metà del numero	
	complessivo dei soci.	
	Possono essere ammesse come soci della Cooperativa, ai sensi	
	dell'art. 11 della L. n. 381/91, persone giuridiche pubbli-	
	che o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento	
	e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.	
	In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che e-	
	sercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della	
	Cooperativa.	
	Non potranno essere soci lavoratori, altresì, gli interdetti,	
	gli inabilitati, i falliti o coloro che abbiano interessi	
	contrastanti con quelli della Cooperativa.	
	Art. 7	
	Soci ordinari	
	Sono denominati soci ordinari:	
	I soci fruitori e/o utenti di beni e servizi cioè persone	
	maggioresenni che intendano usufruire dei servizi e delle attività della cooperativa.	
	I soci lavoratori titolari di quote di capitale sociale che	
	offrono la propria attività lavorativa all'interno dell'impresa cooperativa, si avvalgono delle prestazioni istituzio-	

	nali di questa e partecipano alla gestione mutualistica.	
	Il socio lavoratore, in particolare, partecipa al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali fornendo il proprio lavoro in for-	
	ma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma prevista	
	dalla legge. Con apposito regolamento interno, approvato	
	dall'assemblea dei soci, viene definita la tipologia dei	
	rapporti che si intendono attuare.	
	Nel regolamento interno, inoltre, viene determinato il trat-	
	tamento economico spettante sia ai soci aventi rapporto di	
	lavoro subordinato sia ai soci con rapporto di lavoro	
	autonomo.	
	Possono essere, altresì, ammessi come soci anche elementi	
	tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario	
	al buon funzionamento della società.	
	I soci lavoratori "ordinari", con la propria adesione o suc-	
	cessivamente all'instaurazione del rapporto associativo,	
	stabiliscono un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, di-	
	sciplinato da apposito regolamento interno.	
	Art. 8	
	Soci speciali	
	Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, nei limiti	
	previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci lavoratori	
	in una categoria "speciale" in ragione dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale;	
	b) al loro inserimento nell'impresa.	

	Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, il Consiglio di	
	Amministrazione può ammettere alla categoria dei soci "spe-	
	ciali" coloro che debbano completare o integrare la loro	
	formazione professionale in ragione del perseguimento degli	
	scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di	
	medio e lungo periodo della Cooperativa.	
	Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, il Consiglio di	
	Amministrazione può ammettere alla categoria dei soci "spe-	
	ciali" coloro che sono in grado di concorrere, ancorché par-	
	zialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economi-	
	ci, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo	
	della Cooperativa.	
	La delibera di ammissione del Consiglio di Amministrazione,	
	in conformità con quanto previsto da apposito regolamento,	
	stabilisce:	
	1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del	
	socio "speciale";	
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano	
	le fasi di formazione professionale o di inserimento nel-	
	l'assetto produttivo della Cooperativa;	
	3. la quota che il socio "speciale" deve sottoscrivere al	
	momento dell'ammissione.	
	A norma dell'art. 2527 c.c. i soci ammessi alla categoria	
	"speciale" non possono in ogni caso superare un terzo del	
	numero totale dei soci lavoratori "ordinari".	

	Ai soci "speciali" può essere erogato il ristorno, previsto	
	dall'articolo 31, anche in misura inferiore ai soci ordina-	
	ri, in relazione ai costi di formazione professionale o di	
	inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci "speciali" non	
	spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di	
	aumento del capitale sociale o di emissione di strumenti fi-	
	nanziari.	
	Il socio appartenente alla categoria "speciale" ha diritto	
	di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto	
	solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate	
	per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in	
	assemblea i soci cooperatori ordinari.	
	Il socio appartenente alla categoria "speciale" non può es-	
	sere eletto nel Consiglio di Amministrazione della Coopera-	
	tiva.	
	I soci "speciali" non possono essere computati ai fini del-	
	l'esercizio dei diritti previsti dall'articolo 2545-bis del	
	codice civile.	
	I soci "speciali" possono recedere nei casi previsti dalla	
	legge e dall'articolo 13 del presente statuto. Il recesso ha	
	effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rappor-	
	to mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di ac-	
	coglimento della domanda.	
	I soci "speciali" possono essere esclusi, anche prima della	
	data di scadenza del periodo di formazione od inserimento,	

	nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 14 del presen-	
	te statuto.	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione od inseri-	
	mento, il socio "speciale" è ammesso a godere i diritti che	
	spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come	
	previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, e-	
	gli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione profes-	
	sionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dal-	
	la Cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di par-	
	tecipazione all'attività economica della Cooperativa, fina-	
	lizzati al proprio inserimento nell'organizzazione azienda-	
	le. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione deve comu-	
	nicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordina-	
	rio all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti	
	previsti dall'articolo 9.	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il Consi-	
	glio di Amministrazione può deliberare il provvedimento di	
	esclusione nei confronti del socio "speciale" secondo i ter-	
	mini e le modalità previste dall'articolo 14.	
	Art. 9	
	Ammissione nuovi soci	
	Chi intende essere ammesso come socio lavoratore dovrà pre-	
	sentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che	
	dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, luogo e data	

	di nascita;	
	b) l'ammontare della partecipazione che si propone di sotto-	
	scrivere, nel rispetto dei limiti di legge e del limite mi-	
	nimo al riguardo stabilito dall'Assemblea, oltre al sovrapp-	
	prezzo eventuale deliberato dall'Assemblea su proposta del	
	Consiglio di Amministrazione;	
	c) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai re-	
	golamenti della Cooperativa, dei quali dichiara di aver pre-	
	so visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli	
	organi sociali.	
	In caso di richiesta di ammissione a socio lavoratore, la	
	domanda dovrà altresì, contenere, l'indicazione dell'effettiva	
	attività di lavoro, dell'eventuale capacità professionale	
	maturata nei settori di cui all'oggetto sociale della	
	Cooperativa, delle specifiche competenze possedute e l'inten-	
	dimento di instaurare un ulteriore rapporto di lavoro in	
	conformità con l'art. 4 del presente statuto e con l'apposito	
	regolamento, dei quali dichiara di aver preso visione;	
	Nella domanda di ammissione dei soci volontari di cui all'	
	l'art. 2, Legge 381/1991, oltre ai dati contenuti all'art.	
	6, dovrà essere perfettamente specificato la volontarietà	
	del rapporto associativo. I soci volontari saranno iscritti	
	in apposita sezione del libro soci.	
	Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei	
	requisiti di cui all'articolo 6 del presente statuto e la i-	

	nesistenza di cause di incompatibilità ivi indicate, delibe-	
	ra sulla domanda, assegnando il socio alla categoria ordina-	
	ria, ovvero a quella speciale dei soci lavoratori in forma-	
	zione o in inserimento prevista dall'articolo 8 del presente	
	statuto.	
	Se trattasi di persona giuridica, la domanda di ammissione	
	dovrà contenere:	
	a) la ragione sociale, la sede legale, il luogo e la data di	
	costituzione;	
	b) la delibera dell'organo competente in merito all'adesione	
	alla Cooperativa.	
	La domanda dovrà inoltre contenere quanto previsto nel pre-	
	cedente punto b) relativamente alle persone fisiche.	
	Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei	
	requisiti di cui all'art. 6 e la inesistenza delle cause di	
	incompatibilità in detto articolo indicate, delibera sulla	
	domanda.	
	L'ammissione a socio avrà effetto dal momento in cui il sog-	
	getto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimen-	
	to della domanda, deliberato dal Consiglio di Amministrazio-	
	ne.	
	A seguito della delibera di ammissione e della conseguente	
	comunicazione della stessa al soggetto interessato, gli am-	
	ministratori provvederanno all'annotazione nel libro dei so-	
	ci.	

	In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio	
	di Amministrazione dovrà, entro sessanta giorni, motivare la	
	deliberazione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consi-	
	glio di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro ses-	
	santa giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che	
	sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sul-	
	le domande non accolte, se non appositamente convocata, in	
	occasione della sua prossima successiva convocazione.	
	Il Consiglio di Amministrazione nella relazione al bilancio	
	illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguar-	
	do all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 10	
	Diritti ed obblighi dei soci	
	Il capitale sociale dei soci operatori è costituito da	
	quote che sono sempre nominative e non possono essere sotto-	
	poste a pegno o a vincoli, né essere cedute con effetto ver-	
	so la Cooperativa senza l'autorizzazione del Consiglio di	
	Amministrazione.	
	Le quote sottoscritte potranno essere versate a rate e pre-	
	cisamente:	
	a) almeno il venticinque per cento (25%) all'atto della sot-	
	toscrizione;	
	b) il restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di	
	Amministrazione.	

	I "soci lavoratori" sono obbligati:	
	1) al versamento della quota sottoscritta con le modalità e	
	nei termini sopra previsti;	
	2) al versamento dell'eventuale sovrapprezzo deliberato dal-	
	l'Assemblea;	
	3) al versamento della tassa di ammissione eventualmente	
	stabilita dal Consiglio di Amministrazione;	
	4) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	5) a contribuire all'attività dell'impresa sociale a seconda	
	delle necessità e, in particolare, prestando il loro lavoro	
	in Cooperativa in relazione alla natura del rapporto di la-	
	voro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro di-	
	sponibili per la Cooperativa stessa e le loro capacità pro-	
	fessionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'at-	
	tività svolta.	
	E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad	
	altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed	
	esplichino un'attività concorrente, nonchè di prestare lavo-	
	ro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti.	
	Il Consiglio di Amministrazione, in considerazione delle ca-	
	ratteristiche della tipologia del rapporto di lavoro instau-	
	rato, può autorizzare il lavoratore allo svolgimento di pre-	
	stazioni lavorative a favore di terzi, nonchè, in qualità di	
	socio, presso altre cooperative.	

Art. 11		
Trasferimento delle quote		
	Il socio cooperatore che intende trasferire la propria quota	
	deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con	
	lettera raccomandata.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevi-	
	mento della richiesta; decorso tale termine, il socio è li-	
	bero di trasferire la propria quota e la Cooperativa deve i-	
	scrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requi-	
	siti per divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve es-	
	sere motivato e contro il diniego il socio, entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre op-	
	posizione al Tribunale.	
Art. 12		
Perdita della qualità di socio		
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, morte	
	o se persona giuridica, scioglimento.	
Art. 13		
Recesso		
	Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il so-	
	cio lavoratore che:	
	a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimen-	

	to degli scopi sociali;	
	c) se socio lavoratore, abbia visto risolto l'ulteriore rap-	
	porto di lavoro:	
	a. subordinato	
	1. in presenza di licenziamento per giustificato motivo og-	
	gettivo, salvo quanto disposto dall'art. 14 punto 4, lett.	
	a. 5	
	b. diverso da quello subordinato	
	1. in presenza di recesso contrattuale comunicato dalla Coo-	
	perativa.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomanda-	
	ta alla Cooperativa. Il Consiglio di Amministrazione deve e-	
	saminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando	
	se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presen-	
	te statuto, legittimano il recesso. Se non sussistono i pre-	
	supposti del recesso, il Consiglio di Amministrazione deve	
	darne immediatamente comunicazione al socio che, entro ses-	
	santa giorni dal ricevimento della comunicazione, può pro-	
	porre opposizione innanzi al Tribunale.	
	Il recesso diventa efficace, con riguardo al rapporto socia-	
	le, a far data dal ricevimento della comunicazione del prov-	
	vedimento di accoglimento della domanda.	
	In riferimento ai rapporti mutualistici tra socio e società	
	il recesso ha effetto, esclusivamente per i soci con scambio	

	mutualistico diverso da quello di lavoro, con la chiusura	
	dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in	
	caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.	
	Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo al comma	
	1, punto c), in caso di recesso, l'ulteriore rapporto di la-	
	voro si risolverà di diritto a far data dal ricevimento del-	
	la comunicazione della delibera del Consiglio di Amministra-	
	zione, con cui si constatano i legittimi motivi della riso-	
	luzione del rapporto sociale.	
	Art. 14	
	Esclusione	
	L'esclusione è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione,	
	oltre che nei casi previsti dalla legge nei confronti del	
	socio lavoratore che:	
	1) non risulti avere od abbia perduto i requisiti previsti	
	per la partecipazione alla società;	
	2) venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;	
	3) venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibi-	
	lità previste dal precedente articolo 6;	
	4) in qualità di socio lavoratore, abbia visto risolto l'ul-	
	teriore rapporto di lavoro:	
	a. subordinato:	
	1. per mancato superamento del periodo di prova deciso dalla	
	Cooperativa;	
	2. per mutuo consenso;	

	3. per dimissioni, anche in periodo di prova;	
	4. per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo	
	soggettivo;	
	5. per perdita di appalto da parte della Cooperativa, con	
	conseguente assunzione presso diverso datore di lavoro;	
	b. diverso da quello subordinato:	
	1. per mutuo consenso;	
	2. per recesso contrattuale comunicato dal socio lavoratore;	
	3. per inadempimento contrattuale, di non scarsa importan-	
	za, da parte del socio lavoratore;	
	4. per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza,	
	da parte della Cooperativa;	
	5) se socio lavoratore, sia in possesso dei requisiti per a-	
	vere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla	
	legge;	
	6) si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a parte-	
	cipare ai lavori dell'impresa sociale;	
	7) non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente	
	statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente a-	
	dottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non con-	
	sentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;	
	8) senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento	
	della quota sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti	
	contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;	
	9) venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibi-	

	lità previste dall'articolo 10 del presente statuto senza la	
	prevista autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;	
	10) svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò	
	univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria a-	
	gli interessi sociali;	
	11) in qualunque modo arrechi danni gravi alla Cooperativa.	
	Quando ricorrano particolari esigenze interne alla Coopera-	
	tiva, l'assemblea ordinaria ha facoltà di non decretare l'e-	
	sclusione per i soci lavoratori che abbiano raggiunto il li-	
	mite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di	
	sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della ec-	
	cezionale prosecuzione del rapporto sociale.	
	L'esclusione diventa efficace, con riguardo al rapporto so-	
	ciale, a far data dal ricevimento della comunicazione del	
	provvedimento deliberato dal Consiglio di Amministrazione.	
	Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, al comma	
	1, punto 4), in caso di esclusione, l'ulteriore rapporto di	
	lavoro sui risolverà di diritto a far data dal ricevimento	
	della comunicazione del provvedimento deliberato dal Consi-	
	glio di Amministrazione.	
	Art. 15	
	Controversie in materia di recesso ed esclusione	
	Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione,	
	debbono essere comunicate ai soci operatori destinatari,	
	mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.	

	I soci che intendono reclamare contro i menzionati provvedi-	
	menti potranno proporre opposizione al Tribunale, entro ses-	
	santa giorni della ricevuta comunicazione dei provvedimenti	
	stessi.	
	Art. 16	
	Diritti conseguenti al recesso o all'esclusione	
	I soci cooperatori receduti od esclusi hanno soltanto il di-	
	ritto al rimborso delle somme versate per liberare la quota	
	da essi sottoscritta, aumentata delle somme ad essi even-	
	tualmente attribuite per rivalutazione e ristorno, a norma	
	dell'articolo 32 del presente statuto.	
	La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'e-	
	sercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, li-	
	mitatamente al socio cooperatore, diventa operativo, even-	
	tualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al	
	capitale, e, comunque, in misura mai superiore all'importo	
	di cui al precedente comma.	
	Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla	
	Cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale	
	credito liquido, deve essere eseguito entro centottanta	
	giorni dall'approvazione del bilancio stesso.	
	Per le frazioni della quota assegnate al socio ex art. 2545	
	sexies c.c. la liquidazione o il rimborso, unitamente agli	
	interessi legali, può essere corrisposto in più rate entro	
	il termine massimo di cinque anni.	

	I soci receduti o esclusi avranno, altresì, diritto alla	
	quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, re-	
	lativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento	
	del rapporto sociale diventa operativo.	
	Art. 17	
	Decesso del socio	
	In caso di morte del "socio cooperatore" il diritto degli e-	
	redi al rimborso della quota da lui effettivamente versata	
	matura nella misura e con le modalità previste nel preceden-	
	te articolo.	
	Art. 18	
	Prescrizione dei diritti	
	I "soci cooperatori" receduti od esclusi e gli eredi del	
	"socio cooperatore" deceduto, dovranno richiedere il rimbor-	
	so della quota loro spettante entro cinque anni dalla data	
	di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Gli eredi del "socio cooperatore" deceduto dovranno presen-	
	tare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota,	
	atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e	
	la nomina di un unico delegato alla riscossione.	
	Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel	
	termine suddetto saranno devolute, con deliberazione del	
	Consiglio di Amministrazione, alla riserva legale.	
	Art. 19	

	Trattamento normativo ed economico dei soci lavoratori	
	Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è	
	determinato da apposito regolamento, approvato dall'Assem-	
	blea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o di-	
	versa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaura-	
	to con i medesimi.	
	In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di	
	lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti col-	
	lettivi applicabili, nonchè il riferimento ai minimi della	
	contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto	
	della quantità e qualità del lavoro prestato.	
	Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di	
	lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà	
	proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e,	
	comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi spe-	
	cifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazio-	
	ni analoghe.	
	Il regolamento può definire i parametri di carattere econo-	
	mico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'As-	
	semblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabi-	
	lire le misure da adottare per farvi fronte.	
	La Cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nel-	
	l'ambito della propria struttura organizzativa aziendale fa-	
	vorendone la piena occupazione in base alle esigenze produt-	
	tive.	

	In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizza-	
	tive che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei	
	soci lavoratori, il Consiglio di Amministrazione potrà deli-	
	berare la sospensione e/o la riduzione della prestazione la-	
	vorativa del socio.	
	L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini	
	normativi ed economici, periodo neutro a tutti gli effetti.	
	TITOLO IV	
	SOCI FINANZIATORI	
	Art. 20	
	Soci sovventori	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del pre-	
	sente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci	
	sovventori di cui all'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992, n.	
	59.	
	Art. 21	
	Requisiti dei soci sovventori	
	Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che	
	quelle giuridiche ed i soggetti diversi che investono capi-	
	tali nell'impresa e che non si avvalgono delle prestazioni	
	istituzionali di questa.	
	I soci sovventori persone fisiche ed i rappresentanti dei	
	soci sovventori diversi dalle persone fisiche possono essere	
	nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori	
	deve comunque essere costituita da soci cooperatori.	

	Art. 22	
	Conferimenti dei soci sovventori	
	I conferimenti dei soci sovventori costituiscono il fondo	
	per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o al	
	potenziamento aziendale di cui al precedente art. 5 del pre-	
	sente statuto.	
	I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni	
	in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominati-	
	ve trasferibili.	
	Il valore di ciascuna azione è di euro cinquanta e centesimi	
	zero (euro 50,00).	
	La società ha facoltà di non emettere i titoli azionari ai	
	sensi dell'art. 2346, comma 1°, c.c.	
	Art. 23	
	Acquisto della qualità di socio sovventore	
	L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve	
	essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea straor-	
	dinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo com-	
	plexivo dell'emissione e le modalità di esercizio del di-	
	ritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'e-	
	sclusione o limitazione dello stesso, in conformità con	
	quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 cod. civ. e in con-	
	siderazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle	
	lettere b) e c) dell'art. 2514 cod. civ., che dovrà essere	
	specificata su proposta motivata degli amministratori.	

	Con la stessa deliberazione potranno essere altresì stabili-	
	ti il prezzo di emissione delle azioni, in proporzione al-	
	l'importo delle riserve divisibili di cui al successivo art.	
	29, lett. g), ad esse spettante, e gli eventuali diritti pa-	
	trimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai	
	portatori delle azioni stesse in deroga alle disposizioni	
	generali contenute nel presente Statuto.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai	
	fini del collocamento dei titoli.	
	Art. 24	
	Diritti dei soci sovventori	
	A ciascun socio sovventore persona fisica potrà essere at-	
	tribuito un solo voto.	
	A ciascun socio sovventore, diverso alla persona fisica, non	
	potranno essere attribuiti più di cinque voti, qualunque sia	
	l'ammontare del conferimento effettuato.	
	Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori	
	non deve superare, in ogni caso, il terzo dei voti spettanti	
	a tutti i soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi uno di tali limiti	
	i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un	
	coefficiente rettificativo determinato dal rapporto tra il	
	numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge ed il	
	numero di voti da essi portati.	

	Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che	
	essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di	
	almeno un sindaco effettivo nonchè di un liquidatore in caso	
	di scioglimento della Cooperativa. Tale nomina sarà delibe-	
	rata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanzia-	
	tori.	
	Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ri-	
	partizione degli utili nella misura di due punti percentuali	
	rispetto alla remunerazione delle quote dei soci cooperatori	
	stabilita dall'Assemblea ordinaria dei soci.	
	La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci coopera-	
	tori, in qualità di soci finanziatori, non può essere supe-	
	riore a due punti rispetto al limite previsto per i dividen-	
	di dalla lettera a) dell'art. 2514 cod. civ.	
	La delibera di emissione di cui all'art. 23, comma 1, può	
	stabilire in favore delle azioni destinate ai soci finanzia-	
	tori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a	
	riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra	
	capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimo-	
	nio netto.	
	In caso di riduzione del capitale sociale in conseguenza di	
	perdite, il capitale dei soci sovventori sarà ridotto dopo	
	quello dei soci cooperatori.	
	In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di so-	
	cio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso	

	del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperato-	
	ri, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione	
	del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nomi-	
	nale, sia della quota parte di riserve divisibili, ivi com-	
	presa la riserva da sovrapprezzo.	
	Art. 25	
	Obblighi dei soci sovventori	
	Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente titolo,	
	ai sovventori si applicano le disposizioni dettate per i so-	
	ci cooperatori in quanto compatibili con la natura del rap-	
	porto.	
	Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di	
	ammissione e le cause di incompatibilità.	
	I soci sovventori sono obbligati:	
	1) al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità	
	e nei termini previsti dall'apposito regolamento;	
	2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti della Coo-	
	perativa e delle deliberazioni legalmente adottate dagli or-	
	gani sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi appli-	
	cabili.	
	Art. 26	
	Trasferimento delle azioni dei soci sovventori	
	Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea straor-	
	dinaria in sede di emissione dei titoli, le azioni dei sov-	
	ventori possono essere trasferite esclusivamente previo gra-	

	dimento motivato del Consiglio di Amministrazione. Il socio	
	finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunica-	
	re al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed	
	il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di man-	
	cato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio	
	che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad	
	indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il so-	
	cio sarà libero di vendere al proposto acquirente.	
	Art. 27	
	Recesso dei soci sovventori	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., ai	
	soci finanziatori il diritto di recesso spetta quando sia	
	decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data	
	di iscrizione nel libro soci.	
	Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione	
	di emissione delle azioni può escludere la possibilità di	
	recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore.	
	In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso	
	delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste da-	
	gli artt. 2437-bis e seguenti, cod. civ., per un importo	
	corrispondente al valore nominale e alla quota parte della	
	riserva divisibile di cui al successivo art. 29, lett. g),	
	ad esse spettante.	
	Art. 28	

	Possessori di azioni di partecipazione cooperativa	
	Con deliberazione dell'assemblea ordinaria, la Cooperativa	
	può adottare procedure di programmazione pluriennale fina-	
	lizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secon-	
	do quanto stabilito dall'art. 5, L. 31 gennaio 1992, n. 59 e	
	dall'articolo 5 del presente statuto.	
	In tal caso la Cooperativa, ricorrendone le condizioni e se-	
	condo le disposizioni vigenti, può emettere azioni di parte-	
	cipazione cooperativa, anche al portatore se interamente li-	
	berate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ri-	
	partizione degli utili.	
	Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emes-	
	se, a norma di legge, per un ammontare non superiore al va-	
	lore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio	
	netto, risultanti dall'ultimo bilancio certificato e deposi-	
	tato presso il Ministero del lavoro e della previdenza so-	
	ciale.	
	Il valore di ciascuna azione è di euro cinquanta e centesimi	
	zero (euro 50,00).	
	Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offer-	
	te in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai lavora-	
	tori dipendenti ed ai soci della Cooperativa, i quali posso-	
	no sottoscriverle anche superando i limiti fissati dalla	
	legge per i soci cooperatori.	
	All'atto dello scioglimento della Cooperativa le azioni di	

	partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel	
	rimborso del capitale sulle altre azioni o quote, per l'in-	
	tero valore nominale.	
	La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite	
	non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di	
	partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdi-	
	ta che eccede il valore nominale complessivo delle altre a-	
	zioni o quote.	
	La regolamentazione delle azioni di partecipazione coopera-	
	tiva è disciplinata, in conformità alla normativa vigente in	
	materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea	
	ordinaria dei soci che dovrà determinare anche l'eventuale	
	durata minima del rapporto sociale.	
	I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono	
	obbligati:	
	1. al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità	
	e nei termini previsti dal regolamento di emissione;	
	2. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle de-	
	liberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limi-	
	tatamente alle disposizioni ad essi applicabili.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO - RISTORNI	
	Art. 29	
	Patrimonio	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	

	a) dal capitale sociale dei soci cooperatori, che è variabi-	
	le ed è formato da un numero illimitato di quote, ciascuna	
	del valore nominale non inferiore ad euro cinquanta e cente-	
	simi zero (euro 50,00);	
	b) dal capitale sociale dei soci sovventori di cui al prece-	
	dente Titolo IV, rappresentato da azioni nominative ciascuna	
	del valore nominale di euro cinquanta e centesimi zero (euro	
	50,00) destinato alla costituzione del fondo per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o al potenziamento a-	
	ziendale di cui all'art. 5 del presente statuto;	
	c) dal capitale costituito dall'ammontare delle azioni di	
	partecipazione cooperativa ciascuna del valore nominale di	
	euro cinquanta e centesimi zero (euro 50,00);	
	d) dalla riserva legale formata con le quote degli utili	
	d'esercizio di cui all'art. 32 del presente statuto;	
	e) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge;	
	f) dalla riserva divisibile formata con le quote di utili di	
	esercizio di cui all'art. 32 del presente statuto;	
	g) dalla riserva straordinaria.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con	
	il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle	
	quote sottoscritte ed eventualmente assegnate.	
	Le riserve non possono essere ripartite, in qualunque forma,	
	fra i soci cooperatori, nè durante la vita sociale nè al-	
	l'atto dello scioglimento.	

	La riserva divisibile di cui al precedente punto f) può es-	
	sere ripartita esclusivamente tra i possessori degli stru-	
	menti finanziari diversi dai soci cooperatori.	
	La Cooperativa ha la facoltà di non emettere i titoli ai	
	sensi dell'art. 2346, comma 1°, del codice civile.	
	Art. 30	
	Esercizio sociale e bilancio	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Ammini-	
	strazione provvede alla redazione del bilancio, secondo le	
	disposizioni di legge.	
	Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere	
	riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i	
	soci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche.	
	Gli amministratori documentano, nella nota integrativa, la	
	condizione di prevalenza, ai sensi dell'articolo 2513 del	
	codice civile.	
	Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla	
	gestione, nella quale, in particolare, sono indicati i cri-	
	teri seguiti dal Consiglio di Amministrazione nella gestione	
	sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in	
	conformità con il carattere di cooperativa a mutualità pre-	
	valente della società. Nella suddetta relazione gli ammini-	
	stratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni a-	

	dottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci	
	per l'approvazione entro centoventi giorni (120 gg.) dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale o, se la Cooperativa è tenu-	
	ta alla redazione del bilancio consolidato e comunque quando	
	lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura	
	ed all'oggetto della Cooperativa, entro centottanta giorni	
	(180 gg.) dalla chiusura dell'esercizio sociale.	
	Il Consiglio di Amministrazione, con propria deliberazione	
	presa prima della scadenza dei novanta giorni (90 gg.) dalla	
	data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le	
	particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente ne-	
	cessario il prolungamento del termine fino a centottanta	
	giorni (180 gg.).	
	Il Consiglio di Amministrazione dovrà segnalare le ragioni	
	della dilazione nella relazione sulla gestione.	
	Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente	
	presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 31	
	Ristorni	
	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su pro-	
	posta del Consiglio di Amministrazione, l'erogazione del ri-	
	storno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle	
	condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposi-	
	zioni del presente statuto e dal relativo apposito regola-	

	mento.	
	Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzional-	
	mente agli scambi mutualistici, in conformità con i criteri	
	stabiliti dall'apposito regolamento. I ristorni - in via ge-	
	nerale - debbono considerare quantità e qualità dell'apporto	
	mutualistico.	
	Salvo comunque quanto disposto all'art. 8 comma 4° del pre-	
	sente statuto, l'assemblea può deliberare la ripartizione	
	dei ristorni a ciascun socio:	
	a. in forma liquida;	
	b. mediante aumento gratuito del valore delle quote sotto-	
	scritte e versate;	
	c. mediante l'emissione di strumenti finanziari previsti dal	
	presente statuto.	
	La ripartizione dei ristorni ai soci cooperatori, è consen-	
	tita solo dopo che siano state effettuate le destinazioni	
	degli utili di cui alla lettera a) ed al punto c2) del suc-	
	cessivo art. 32.	
	Art. 32	
	Destinazione dell'utile	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla riparti-	
	zione dell'utile netto destinandolo:	
	a) una quota non inferiore al trenta per cento (30%) alla	
	riserva legale;	
	b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo	

	sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità	
	previste dalla legge;	
	c) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al ca-	
	pitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato,	
	da distribuire:	
	1) ai soci operatori, in misura non superiore all'interes-	
	se massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due	
	punti e mezzo;	
	2) ai soci sovventori ed ai possessori di azioni di parteci-	
	pazione cooperativa, in misura non superiore a quanto stabi-	
	lito nel precedente punto 1, aumentata fino a due punti,	
	fermo restando il privilegio stabilito nel precedente art.	
	24, comma 6;	
	d) un'eventuale quota da distribuire ai possessori di stru-	
	menti finanziari partecipativi, diversi dalle azioni di sov-	
	venzione e dalle azioni di partecipazione cooperativa, quale	
	dividendo, da determinarsi come segue:	
	- in misura non superiore a due punti rispetto al limite	
	massimo previsto per i dividendi di cui alla precedente pun-	
	to 1), qualora in possesso dei soci operatori;	
	- nella misura stabilita di volta in volta dall'assemblea	
	ordinaria in sede di destinazione dell'utile, per i posses-	
	sori di strumenti finanziari partecipativi diversi dai soci	
	operatori;	
	e) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale so-	

	ziale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle	
	leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutuali-	
	stici ai fini fiscali;	
	f) un'eventuale quota da ripartire come ristorno nel rispet-	
	to dei limiti e delle modalità previste dall'art. 31 del	
	presente statuto;	
	g) un'eventuale quota alla riserva divisibile destinata ai	
	possessori di strumenti finanziari partecipativi diversi dai	
	soci cooperatori;	
	h) quanto residua alla riserva straordinaria.	
	L'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni	
	obbligatorie per legge o per specifica disposizione del pre-	
	sente statuto, che il residuo degli utili di esercizio sia	
	devoluta alle riserve indivisibili.	
	In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi e non	
	potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del capi-	
	tale sociale finchè non si sia provveduto alla totale rico-	
	stituzione delle riserve eventualmente utilizzate a copertu-	
	ra di perdite di esercizio.	
	TITOLO VI	
	GOVERNO DELLA SOCIETA'	
	Art. 33	
	Organi sociali	
	Il sistema di amministrazione adottato è il sistema tradi-	
	zionale.	

	Sono organi della società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) l'Assemblea Speciale dei possessori delle azioni di par-	
	tecipazione cooperativa o dei Possessori di Strumenti finan-	
	ziari non partecipativi o degli obbligazionisti;	
	c) il Consiglio di Amministrazione;	
	d) il Collegio dei Sindaci, se nominato.	
	SEZIONE I - ASSEMBLEA	
	Art. 34	
	Convocazione	
	Le assemblee sono ordinarie o straordinarie.	
	L'assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso	
	contenente l'indicazione dell'elenco delle materie da trat-	
	tare, del luogo dell'adunanza (nella sede o altrove, purchè	
	nel territorio nazionale) e della data ed ora della prima e	
	della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno	
	ventiquattrore dopo la prima, secondo le seguenti modalità,	
	alternative tra loro:	
	a) pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica	
	almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunan-	
	za;	
	b) pubblicazione su uno dei seguenti quotidiani: "La Sici-	
	lia", "Il Giornale di Sicilia", "La Gazzetta del Sud", alme-	
	no quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza;	
	c) avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la	

	prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima	
	dell'assemblea, nel domicilio risultante dal libro soci.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità l'as-	
	semblea si reputa validamente costituita quando siano pre-	
	senti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la	
	maggioranza dei componenti gli organi amministrativo e di	
	controllo; in tale ipotesi dovrà essere data tempestiva co-	
	municazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli	
	organi amministrativi e di controllo non presenti.	
	Il Consiglio di Amministrazione potrà a sua discrezione e in	
	aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma,	
	usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio	
	diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assem-	
	blee.	
	L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno,	
	secondo quanto previsto nel precedente articolo 30 per l'ap-	
	provazione del bilancio di esercizio.	
	L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio	
	di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta ri-	
	chiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trat-	
	tare, dal Collegio Sindacale o da tanti soci che esprimano	
	almeno un decimo dei voti spettanti ai soci cooperatori ed	
	ai soci sovventori.	
	In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro	
	venti giorni dalla data della presentazione della richiesta.	

	La convocazione su richiesta di soci non è ammessa per argo-	
	menti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su	
	proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o	
	di una relazione da essi predisposta.	
	Art. 35	
	Assemblea Ordinaria	
	L'assemblea ordinaria:	
	1) approva il bilancio consuntivo con la relazione del Con-	
	siglio di Amministrazione e, se dovesse ritenerlo utile, ap-	
	prova anche il bilancio preventivo;	
	2) determina il periodo di durata del mandato ed il numero	
	dei componenti il Consiglio di Amministrazione e provvede	
	alle relative nomine e revoche;	
	3) determina la misura dei compensi da corrisondersi agli	
	amministratori per la loro attività collegiale;	
	4) nomina, se obbligatorio per legge e se comunque ritenuto	
	opportuno, i componenti il Collegio dei Sindaci, elegge tra	
	questi il Presidente e fissa i compensi loro spettanti; ne	
	delibera l'eventuale revoca;	
	5) conferisce e revoca, sentito il Collegio Sindacale se no-	
	minato, l'incarico di controllo contabile ex articolo 2409	
	quater del codice civile, secondo quanto previsto nel suc-	
	cessivo art. 47 del presente statuto e determina il corri-	
	spettivo relativo all'intera durata dell'incarico;	
	6) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei	

	sindaci, se nominati, e del soggetto incaricato del control-	
	lo contabile ex art. 2409 bis c.c., se nominato;	
	7) approva i regolamenti previsti dal presente statuto con	
	le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria;	
	8) delibera sulle domande di ammissione del socio non accol-	
	te dal Consiglio di Amministrazione, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima	
	convocazione successiva alla richiesta da parte dell'intere-	
	ressato;	
	9) delibera, all'occorrenza, piani di crisi aziendale con	
	previsioni atte a farvi fronte, nel rispetto delle disposi-	
	zioni dell'apposito regolamento e dalle leggi vigenti in ma-	
	teria;	
	10) delibera la corresponsione di eventuali trattamenti eco-	
	nomici ulteriori, a titolo di maggiorazione retributiva, se-	
	condo le modalità stabilite in accordi stipulati come per	
	legge;	
	11) delibera la costituzione dei fondi per lo sviluppo tec-	
	nologico o per la ristrutturazione o il potenziamento azien-	
	dale;	
	12) delibera le procedure di programmazione pluriennale fi-	
	nalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale di	
	cui all'art. 5 del presente statuto approvandone annualmen-	
	te, in sede di approvazione del bilancio, gli stati di at-	
	tuazione, previo parere dell'assemblea speciale dei posses-	

	sori di azioni di partecipazione cooperativa.	
	L'assemblea ordinaria delibera su ogni altra materia attri-	
	buita dalla legge alla sua competenza.	
	Art. 36	
	Assemblea Straordinaria	
	L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria	
	quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello	
	statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei	
	liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita	
	dalla legge alla sua competenza, ad eccezione delle seguenti	
	materie espressamente riservate dal presente statuto alla	
	competenza del consiglio di amministrazione: la fusione nei	
	casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del codice ci-	
	vile; l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; la	
	indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappre-	
	sentanza della società; gli adeguamenti dello statuto alle	
	disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale	
	nel territorio nazionale.	
	L'assemblea straordinaria delibera altresì sull'emissione	
	degli strumenti finanziari previsti dal Titolo IV del pre-	
	sente statuto.	
	Art. 37	
	Quorum costitutivi e deliberativi	
	L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente	
	costituita:	

	- in prima convocazione, quando intervengano o siano rappre-	
	sentati la metà più uno dei voti spettanti ai soci;	
	- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci	
	intervvenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.	
	Nelle votazioni si procederà per alzata di mano, salvo di-	
	versa deliberazione dell'assemblea, ma in nessun caso con	
	voto segreto.	
	Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia or-	
	dinaria che straordinaria, così in prima come in seconda	
	convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti	
	dei soci presenti o rappresentati.	
	Tuttavia per lo scioglimento e la liquidazione della so-	
	cietà, l'assemblea straordinaria, sia in prima che in secon-	
	da convocazione, delibererà validamente con il voto favore-	
	vole dei tre quinti (3/5) dei voti spettanti ai soci presen-	
	ti o rappresentati.	
	Art. 38	
	Interventi - Voto - Rappresentanza	
	Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci cooperatori e nel libro dei soci	
	sovventori da almeno novanta giorni e che non siano in mora	
	nel pagamento delle quote sottoscritte.	
	Ogni socio cooperatore ha un solo voto, ma il socio apparte-	
	nente alla categoria "speciale" ha diritto di partecipare	
	alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in	

	occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approva-	
	zione del bilancio e non può rappresentare in assemblea i	
	soci cooperatori ordinari.	
	Ogni socio sovventore persona fisica ha un solo voto qualun-	
	que sia il numero delle azioni possedute.	
	Ciascun socio sovventore diverso dalla persona fisica avrà	
	diritto ad un numero di voti stabilito a norma del preceden-	
	te articolo 24 del presente statuto.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possano intervenire	
	personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rap-	
	presentare soltanto da un altro socio, appartenente alla me-	
	desima categoria di socio cooperatore o sovventore, che non	
	sia amministratore o sindaco, ma che abbia diritto al voto,	
	mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare si-	
	no ad un massimo di due soci.	
	Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assem-	
	blea e conservate tra gli atti sociali.	
	Le organizzazioni cooperative territoriali delle cooperative	
	cui la Cooperativa aderisce potranno partecipare con propri	
	rappresentanti ai lavori dell'assemblea, senza diritto di	
	voto.	
	L'impugnazione di deliberazione assembleare può essere pro-	
	posta dai soci solo quando rappresentino, con riferimento	
	alla deliberazione, anche congiuntamente il cinque per cento	
	degli aventi diritto al voto.	

	rt. 39	
	Presidenza dell'Assemblea	
	L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Am-	
	ministrazione e, in sua assenza, dal Vice-Presidente del	
	Consiglio di Amministrazione, ed in assenza di entrambi da	
	persona designata dall'assemblea stessa con il voto della	
	maggioranza dei presenti.	
	La nomina del segretario è fatta dall'assemblea con la mag-	
	gioranza dei voti presenti. Il segretario può essere un non	
	socio.	
	Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della	
	costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei	
	presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati	
	delle votazioni.	
	Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere	
	redatto da un notaio.	
	Art. 40	
	Assemblee Speciali	
	Le Assemblee Speciali dei possessori di azioni di participa-	
	zione cooperativa o dei Possessori di strumenti finanziari	
	non partecipativi o degli obbligazionisti, per le quali val-	
	gono, in quanto compatibili, le norme fissate per le assem-	
	blee dei soci, sono convocate dal Consiglio di Amministra-	
	zione della Cooperativa o dal Rappresentante Comune quando	
	lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da	

	almeno un terzo dei possessori degli strumenti finanziari.	
	Per partecipare alle assemblee speciali i possessori di a-	
	zioni di partecipazione cooperativa o di strumenti finanzia-	
	ri non partecipativi o di obbligazioni devono depositare i	
	titoli, qualora emessi, almeno cinque giorni prima della da-	
	ta fissata per l'assemblea presso la sede sociale.	
	L'Assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla	
	legge.	
	Il Rappresentante Comune può esaminare i libri sociali della	
	Cooperativa e chiederne estratti; può inoltre assistere alle	
	assemblee dei soci con facoltà di impugnarne le deliberazio-	
	ni; deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni del-	
	l'Assemblea Speciale e tutelare gli interessi comuni dei	
	possessori delle azioni di partecipazione cooperativa o di	
	strumenti finanziari non partecipativi nei rapporti con la	
	società.	
	SEZIONE II - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	Art. 41	
	Nomina - Composizione - Durata	
	Il Consiglio di Amministrazione si compone da numero tre a	
	numero undici consiglieri eletti dall'assemblea generale.	
	La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci coo-	
	operatori ovvero tra le persone indicate dai soci operatori	
	persone giuridiche.	
	Il Consiglio di Amministrazione resta in carica da uno a tre	

	esercizi, secondo la decisione di volta in volta presa dal-	
	l'assemblea; in ogni caso gli amministratori scadono alla	
	data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilan-	
	cio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.	
	Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere	
	del Collegio Sindacale, se nominato, determinare il compenso	
	dovuto a quelli dei suoi membri che siano investiti di par-	
	ticolari cariche in conformità del presente statuto.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vi-	
	ce-Presidente; può delegare, determinandole nella delibera-	
	zione, parte delle proprie attribuzioni ad uno degli ammini-	
	stratori, oppure ad un Comitato Esecutivo; in ogni caso non	
	potranno essere oggetto di delega, oltre alle materie di cui	
	all'articolo 2381 del codice civile, anche i poteri in mate-	
	ria di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le	
	decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.	
	Gli Amministratori Delegati ed il Comitato Esecutivo di cui	
	al presente articolo, ove nominati, curano che l'assetto or-	
	ganizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla	
	natura ed alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Con-	
	siglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, se nomi-	
	nato, con la periodicità di centoventi giorni sul generale	
	andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione,	
	nonchè sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro di-	
	mensioni e caratteristiche, effettuate dalla società e dalle	

	sue controllate.	
	Il Consiglio di Amministrazione sulla base delle informazio-	
	ni ricevute, valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzati-	
	vo, amministrativo e contabile della società.	
	Quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e	
	finanziari della società e valuta, sulla base della relazio-	
	ne degli eventuali organi delegati, il generale andamento	
	della gestione.	
	Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato;	
	ciascun amministratore può chiedere agli organi eventualmen-	
	te delegati che in consiglio siano fornite informazioni re-	
	lative alla gestione della società.	
	Art. 42	
	Competenze e Riunioni	
	Il Consiglio di Amministrazione è investito, in via esclusi-	
	va, di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordi-	
	naria della Cooperativa, salva la necessaria autorizzazione	
	assembleare nei casi previsti dal presente statuto e nel ri-	
	spetto, in ogni caso, delle prescrizioni di cui all'articolo	
	2512 e seguenti del codice civile in materia di mutualità	
	prevalente.	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,	
	oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consi-	
	glieri.	

	La convocazione è fatta a mezzo lettera, da spedirsi non me-	
	no di cinque giorni prima dell'adunanza, e, nei casi urgen-	
	ti, a mezzo telegramma, fax o posta elettronica in modo che	
	i consiglieri ed i sindaci effettivi ne siano informati al-	
	meno un giorno prima della riunione.	
	Rientrano tra i compiti del Presidente il coordinamento dei	
	lavori del Consiglio di Amministrazione, nonché provvedere	
	affinchè adeguate informazioni sulle materie iscritte al-	
	l'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.	
	Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza	
	degli amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti;	
	a parità di voti prevale il voto del Presidente.	
	Le votazioni sono palesi.	
	Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministra-	
	tori ed al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interes-	
	se che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determi-	
	nata operazione della società, precisandone la natura, i	
	termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministra-	
	tore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'opera-	
	zione, investendo della stessa il Consiglio di Amministra-	
	zione.	
	Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del	
	Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le	
	ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.	

	Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione che non	
	sono prese in conformità della legge e dello statuto possono	
	essere impugnate entro novanta giorni dal Collegio Sindaca-	
	le, se nominato, nonchè dagli amministratori assenti o dis-	
	senzienti; possono altresì essere impugnate dai soci le de-	
	liberazioni lesive dei loro diritti.	
	Gli amministratori, in occasione della approvazione del bi-	
	lancio di esercizio, devono indicare specificamente nella	
	relazione prevista dall'articolo 2428 del codice civile, i	
	criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento	
	dello scopo mutualistico, nonchè le ragioni delle determina-	
	zioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.	
	L'azione di responsabilità nei confronti degli amministrato-	
	ri può essere esercitata da soci che rappresentino almeno un	
	terzo del capitale sociale.	
	Art. 43	
	Sostituzione degli Amministratori	
	Qualora venga a mancare uno o più consiglieri di amministra-	
	zione, il consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti	
	dall'articolo 2386 del codice civile, purché la maggioranza	
	sia sempre costituita da soci lavoratori e comunque da ammi-	
	nistratori nominati dall'Assemblea.	
	Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati	
	dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare	
	l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti;	

	gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli	
	incarica all'atto della loro nomina.	
	Art. 44	
	Presidente	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappre-	
	sentanza e la firma sociale.	
	Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbli-	
	che amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura	
	ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori	
	nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a	
	qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qua-	
	lunque grado di giurisdizione.	
	Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione il	
	Presidente può delegare parte dei propri poteri al Vice-Pre-	
	sidente, o a un membro del Consiglio, nonchè, con speciale	
	procura, a dipendenti della società e/o a soggetti terzi.	
	Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne	
	fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede	
	affinchè adeguate informazioni sulle materie iscritte al-	
	l'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le	
	sue attribuzioni spettano al Vice-Presidente.	
	SEZIONE III - COLLEGIO SINDACALE E REVISORE CONTABILE	
	Art. 45	

	Collegio Sindacale	
	Nomina - Composizione - Durata	
	Il Collegio Sindacale, qualora nominato dall'Assemblea a	
	norma del precedente art. 35, si compone di tre membri ef-	
	fettivi e due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di	
	legge.	
	I sindaci supplenti sono destinati a subentrare in ordine di	
	anzianità, e sempre nel rispetto dei requisiti di legge, a-	
	gli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili	
	nel corso del mandato.	
	Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assem-	
	blea.	
	I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla	
	data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilan-	
	cio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione	
	dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento	
	in cui il Collegio è stato ricostituito.	
	Art. 46	
	Competenze e Riunioni	
	Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e	
	dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta ammini-	
	strazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto	
	organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla so-	
	cietà e sul suo concreto funzionamento.	
	Il Collegio Sindacale esercita inoltre il controllo contabi-	

	le nel caso previsto dall'articolo 2409 bis, terzo comma,	
	codice civile.	
	Il Collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle	
	riunioni del Collegio deve redigersi verbale sottoscritto	
	dagli intervenuti.	
	Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la pre-	
	senza della maggioranza dei Sindaci e delibera a maggioranza	
	assoluta dei presenti.	
	I Sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di	
	Amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del Comitato	
	Esecutivo.	
	In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte	
	degli amministratori, il Collegio Sindacale deve convocare	
	l'Assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla	
	legge.	
	Può altresì, previa comunicazione al Presidente del Consi-	
	glio di Amministrazione, convocare l'Assemblea qualora nel-	
	l'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di	
	rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.	
	I Sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di	
	esercizio, devono indicare specificamente nella relazione	
	prevista dall'art. 2429 del codice civile i criteri seguiti	
	nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo	
	mutualistico.	
	Dovranno, inoltre, documentare la condizione di prevalenza	

	ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile.	
	I Sindaci possono in ogni momento procedere, anche indivi-	
	dualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effe-	
	tuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche	
	individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'ap-	
	posito libro.	
	La denuncia al Tribunale di cui all'articolo 2409 del codice	
	civile può essere promossa da almeno un decimo dei soci.	
	Art. 47	
	Controllo Contabile	
	Il controllo contabile è esercitato da un Revisore Contabile	
	o da una Società di Revisione.	
	L'incarico di controllo contabile è conferito dall'Assem-	
	blea, sentito il Collegio Sindacale, ove nominato; l'Assem-	
	blea determina il corrispettivo spettante al Revisore o alla	
	Società di Revisione per l'intera durata dell'incarico.	
	L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio re-	
	lativo al terzo esercizio dell'incarico.	
	Nel caso di Società di Revisione i requisiti di eleggibi-	
	lità, compatibilità e qualificazione professionale previsti	
	dal presente articolo si applicano con riferimento ai soci	
	della medesima ed ai soggetti incaricati della revisione.	
	Il Revisore, o la Società incaricati del controllo conta-	
	bile:	

	1) verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità alme-	
	no trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale	
	e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fat-	
	ti di gestione;	
	2) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il	
	bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle	
	scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono	
	conformi alle norme che li disciplinano;	
	3) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio	
	di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.	
	Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409-bis del codice	
	civile, l'assemblea potrà affidare il controllo contabile al	
	Collegio Sindacale, ove questo sia nominato.	
	TITOLO VIII	
	DISPOSIZIONI VARIE	
	Art. 48	
	Scioglimento	
	La Cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.	
	Nel caso si verifichi una delle cause di scioglimento, gli	
	amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una	
	corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del Registro	
	delle Imprese.	
	Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della	
	Cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'As-	
	semblea, con le maggioranze previste per le modificazioni	

	dell'atto costitutivo e dello statuto, disporrà in merito a:	
	a) numero dei liquidatori e regole di funzionamento del col-	
	legio in caso di pluralità di liquidatori;	
	b) nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui	
	spetta la rappresentanza della società;	
	c) criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;	
	poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla ces-	
	sione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di	
	singoli beni o diritti, o blocchi di essi; atti necessari	
	per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso	
	il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in fun-	
	zione del migliore realizzo.	
	Ai liquidatori potrà essere conferito il potere di compiere	
	tutti gli atti utili per la liquidazione della società.	
	La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di	
	liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di	
	scioglimento, con delibera dell'Assemblea, assunta con le	
	maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e	
	dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle delibe-	
	razioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione	
	hanno diritto di recedere.	
	Art. 49	
	Devoluzione Patrimonio	
	In caso di scioglimento della Cooperativa vi è l'obbligo di	
	devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutuali-	

	stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione,	
	dedotti nell'ordine:	
	a) il rimborso delle azioni di partecipazione cooperativa ed	
	i dividendi eventualmente maturati;	
	b) il rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovven-	
	tori, eventualmente rivalutati ed i dividendi eventualmente	
	maturati;	
	c) il rimborso delle quote versate dai soci cooperatori, e-	
	ventualmente rivalutate ed i dividendi eventualmente matura-	
	ti;	
	d) il rimborso degli strumenti finanziari partecipativi,	
	qualora emessi;	
	e) l'assegnazione ai possessori di strumenti finanziari par-	
	tecipativi della riserva divisibile eventualmente costituita	
	ed a loro riservata.	
	Art. 50	
	Disposizioni finali	
	Le clausole mutualistiche di cui agli artt. 29, 30, 32 e 49	
	sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.	
	Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le	
	norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla	
	cooperazione.	
	Pietro Iemmolo	
	Massimo Marota notaio	
	Copia su supporto informatico conforme all'originale docu-	